REGOLAMENTO (CEE) N. 467/75 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 per quanto riguarda le condizioni di ammissione di alcuni formaggi in talune posizioni tariffarie e il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 465/75 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2518/74 (4), prevede alcune condizioni per l'ammissione nella Comunità dei formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell compresi nella sottovoce 04.04 A I della tariffa doganale comune ; che tra queste condizioni figurano in particolare i valori franco frontiera corrispondenti al consolidamento nel quadro del GATT ; che tali valori vanno adattati al prezzo indicativo del latte nella Comunità fissato per il periodo 3 marzo – 15 settembre 1975 ;

considerando che le suddivisioni tariffarie relative al latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » e ai formaggi fusi fabbricati con Emmental appartenenti, rispettivamente, alle sottovoci 04.02 B I a) e 04.04 D I della tariffa doganale comune non sono più conformi alle esigenze commerciali e possono, allo scopo di semplificare la tariffa, essere raggruppate, ogni volta, in una sola sottovoce ; che, d'altra parte, le prescrizioni relative agli imballaggi di tali prodotti devono essere adattate all'evoluzione tecnica del condizionamento ;

considerando che, per effetto di tale semplificazione della tariffa doganale comune, è necessario adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 823/68 relative alla fissazione dei prelievi per i prodotti di cui trattasi ; che, per quanto concerne il latte per i bambini lattanti, tenuto conto del ristretto volume degli scambi, sembra giustificato un prelievo di 30 unità di conto per 100 kg ; che, per quanto concerne i formaggi fusi, dato che il 95 % degli scambi si riferisce ai formaggi aventi tenore di grassi, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 48 %, è sufficiente un prelievo di 30 unità di conto per 100 kg ;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 823/68 determina, tra l'altro, il metodo di calcolo del prelievo per i formaggi compresi nelle sottovoci 04.04 E I b) 2, 04.04 E I b) 3 e 04.04 E I b) 4 della tariffa doganale comune, qualora si constati che i loro prezzi, all'importazione nella Comunità, non sono inferiori a taluni prezzi minimi ; che la situazione commerciale dei predetti formaggi, nonché il rincaro del prezzo del latte e delle spese di trasformazione, consente di aumentare tali prezzi minimi e di ridurre, di conseguenza, il prelievo ;

considerando che la nomenclatura tariffaria dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 823/68 è sostituito dal seguente :

« 6. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I a), a 30 unità di conto ».

2. Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 823/68 è sostituito dal seguente :

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedasi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
(4) GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 1.

« *Articolo 6*

Il prelievo per 100 chilogrammi di un prodotto facente parte del gruppo n. 7 è uguale :

— a 15 unità di conto, se appartiene alla sottovoce 04.04 A I a) 1 o 04.04 A I b) 1 aa) ;

— a 30 unità di conto, se appartiene alla sottovoce 04.04 D I ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 823/68 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 8*

Nei confronti dei paesi terzi, per i quali è constatato che, per i prodotti appartenenti al gruppo n. 11, originari ed in provenienza da tali paesi terzi, il prezzo praticato all'importazione nella Comunità non è inferiore a :

— 130 unità di conto per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti delle sottovoci 04.04 E I b) 2 e 04.04 E I b) 3, o a

— 115 unità di conto per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 4,

il prelievo applicabile per 100 chilogrammi è uguale :

1. se il prodotto appartiene alle sottovoci 04.04 E I b) 2 aa), 04.04 E I b) 3 o 04.04 E I b) 4, al prezzo d'entrata diminuito di 130 unità di conto,

2. se il prodotto appartiene alle sottovoci 04.04 E I b) 2 bb), alla somma dei seguenti elementi :

   a) un elemento pari al prelievo calcolato conformemente al punto 1,

   b) un elemento pari a 20 unità di conto ».

Articolo 3

Le designazioni delle merci comprese nelle sottovoci 04.02 B I a), 04.04 A I e 04.04 D I della tariffa doganale comune e che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 sono sostituite da quelle che figurano negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 4

L'allegato « tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato in conformità degli allegati III e IV del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore :

— il 3 marzo 1975, per le disposizioni dell'articolo 2 e per le modifiche di cui agli allegati I e III del presente regolamento ;

— il 16 aprile 1975, per le disposizioni dell'articolo 1 e per le modifiche di cui agli allegati II e IV del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04	Formaggi e latticini
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (2):
	a) in forme standard (4) e di un valore franco frontiera (5) per 100 kg peso netto:
	1. uguale o superiore a 186,68 UC (a) ed inferiore a 206,68 UC (a)
	2. uguale o superiore a 206,68 UC (a)
	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 206,68 UC (a) e inferiore a 234,68 UC (a) per 100 kg peso netto
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 234,68 UC (a) per 100 kg peso netto
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (6) e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 254,68 UC (a) per 100 kg peso netto
	II. (invariato)

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, questo valore franco frontiera è diminuito di 7,11 UC per 100 kg peso netto

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.02	B. Con aggiunta di zucccheri: I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati: a) Latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (1), in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 27 % (2) b) (invariato)
04.04	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere: I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell e, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto (7), di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 150 UC per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale al 56 % (2) II. (invariato)

(7) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati per la vendita al minuto si intendono quelli della specie presentati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg contenenti porzioni o fette di peso netto unitario non superiore a 100 g.

ALLEGATO III

Al capitolo 4 della tariffa doganale comune, la rubrica relativa alla sottovoce 04.04 A I è così modificata:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.04	Formaggi e latticini:		
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (b):		
	a) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto:		
	1. uguale o superiore a 186,68 UC (*) ed inferiore a 206,68 UC (*)	23 (P)	(a)
	2. uguale o superiore a 206,68 UC (*)	23 (P)	(a)
	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 206,68 UC (*) e inferiore a 234,68 UC (*) per 100 kg peso netto	23 (P)	(a)
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 234,68 UC (*) per 100 kg peso netto	23 (P)	(a)
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 254,68 UC (*) per 100 kg peso netto	23 (P)	(a)
	II. (invariato)		

(*) Per le importazioni nel Regno Unito, questo valore franco frontiera è diminuito di 7,11 UC per 100 kg peso netto.

ALLEGATO IV

Al capitolo 4 della tariffa doganale comune, la nota complementare 6 nonché le sottovoci 04.02 B I a) e 04.04 D I sono così modificate:

« 6. Per l'applicazione della sottovoce 04.04 D I, per formaggi "condizionati per la vendita al minuto" si intendono quelli della specie presentati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg contenenti porzioni o fette di peso netto unitario non superiore a 100 g »

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.02	B. Con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 % (a)	23 (P)	—
	b) (invariato)		
04.04	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell e, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 150 UC per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % (b)	23 (P)	—
	II. (invariato)		